



COMUNE DI PESCARA

SETTORE SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

ORDINANZA SINDACALE N° 39 DEL 23/05/2024

Oggetto: ACQUE DI BALNEAZIONE STAGIONE 2024 - MISURE DI GESTIONE

IL SINDACO

Vista la Delibera di G.R. n. 243 del 09/05/2024 avente ad oggetto: D.Lgs. 30/05/2008 n. 116 – D. M. 30/03/2010 *“Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché le modalità e specifiche tecniche per l’attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione” e ss.mm.ii.*. Approvazioni risultanze campionamenti anno 2023. Adempimenti regionali per la stagione balneare 2024;

Dato atto che con Delibera di G.R. n. 243 del 09/05/2024 sono stati approvati i seguenti allegati:

- Allegato “A-CW” che riporta l’elenco delle acque di balneazione e la loro classificazione per l’anno 2024 – dati quadriennio 2020-2023 – elaborata ai sensi dell’art. 8 e dell’allegato II del D.Lgs. n. 116/08;
- Allegato “A-LW” che riporta l’elenco delle acque di balneazione lacuali controllate durante la stagione di campionamento 2023 e la loro classificazione per l’anno 2024 – dati quadriennio 2020-2023 – elaborata ai sensi dell’art. 8 e dell’allegato II del D.lgs. n. 116/08 e approvata con la Determinazione DPE012/171 del 21/11/2023;
- l’Allegato “A1-CW”, che riporta l’elenco delle acque di balneazione con le modifiche apportate per la stagione balneare 2024, relativamente alle coordinate e alla denominazione di due punti di prelievo;
- l’Allegato “A2-CW”, che riporta l’elenco storico della classificazione delle acque di balneazione per il periodo 2019 – 2023;
- l’Allegato “A2-LW”, che riporta l’elenco storico della classificazione delle acque di balneazione lacuali per il periodo 2019 – 2023;
- l’Allegato “B”, che riporta l’elenco delle acque di balneazione classificate di qualità “scarsa” per cinque anni consecutivi, per le quali è disposto un divieto permanente di balneazione per la stagione balneare 2024;
- l’Allegato “B1”, che riporta l’elenco delle acque di balneazione classificate di qualità “scarsa”, temporaneamente vietate alla balneazione per motivi igienico-sanitari e soggette a misure di gestione per la stagione balneare 2024;
- l’Allegato “C”, che riporta l’elenco delle acque non adibite a balneazione e permanentemente vietate (Foci dei Fiumi, dei Torrenti e Aree Portuali);
- l’Allegato “D”, inerente alle disposizioni specifiche regionali per ARTA Abruzzo, Comuni ed Enti Gestori del Servizio Idrico per la stagione balneare 2024;

Considerato che dall’esame dei predetti allegati risultano inibiti alla balneazione i tratti di costa Pescara di seguito indicati:

- All’ALLEGATO “C” – elenco delle acque non adibite a balneazione e **permanentemente vietate** (foci dei fiumi, dei torrenti e aree portuali):

Descrizione aree interessate: Le acque del molo NORD del fiume PESCARA sono interdette, in quanto non adibite a balneazione per m 350 a NORD dal molo del fiume Pescara e permanentemente vietate						
Provincia	Comune	Coordinate WGS84 (decimali)				Lunghezza m
		Inizio AREA		Fine AREA		
		Lat.	Long.	Lat.	Long.	
Pescara	Pescara	42,4687700	14,2222300	42,4677900	14,2262750	350

- All'ALLEGATO "B1" – elenco delle acque classificate di qualità scarsa **temporaneamente vietate** alla balneazione per motivi igienico-sanitari e soggette a misure di gestione:

ID_AREA_BALNEAZIONE: IT013068028012 QUALITÀ: SCARSA DENOMINAZIONE: ZONA ANTISTANTE VIA LEOPARDI						
Descrizione aree interessate: Le acque di balneazione controllate dal punto IT013068028012 sono interdette alla balneazione per m 272 a NORD e m 218 a SUD						
Provincia	Comune	Coordinate WGS84 (decimali)				Distanza m
		Inizio AREA		Fine AREA		
		Lat.	Long.	Lat.	Long.	
Pescara	Pescara	42,4714413	14,2174653	42,4687700	14,2222300	490

Considerato che la DGR n.243/2024 stabilisce:

al punto 6 che, relativamente alle acque di qualità scarsa **temporaneamente vietate** alla balneazione individuate all'allegato B1, nella fattispecie il transetto acqueo denominato "via Leopardi", occorre attivare le seguenti **misure di gestione**:

- *attuazione di un monitoraggio maggiormente intensivo, con frequenza quindicinale;*
- *individuazione delle cause di inquinamento, a cura delle Amministrazioni comunali competenti per territorio, con previsione di adeguate misure per impedire, ridurre o eliminare tali cause, anche ai fini della riapertura delle stesse acque di balneazione;*
- *indicazione dei provvedimenti adottati, a cura dei Comuni interessati, da riportare nel profilo delle acque di balneazione, per ridurre o eliminare le eventuali cause di inquinamento;*
- *adozione da parte dei Comuni di apposita cartellonistica, recante l'avviso di divieto di balneazione, per impedire l'esposizione dei bagnanti all'inquinamento;*

al punto 7 che, successivamente all'attivazione delle misure di gestione anzidette, le acque di balneazione classificate di qualità "scarsa" ed elencate nell'Allegato "B1" potranno essere riaperte alla balneazione a seguito della richiesta del Comune territorialmente competente alla Regione Abruzzo - Servizio Opere Marittime e Acque Marine, con la comunicazione delle misure di risanamento messe in atto, e **dell'esito favorevole di due campionamenti routinari consecutivi per tutti i parametri analitici valutati**, ai sensi dell'art. 2 comma 7 del D.M. 30/03/2010, di attuazione del D.lgs. n. 116/08;

Visto inoltre l'ALLEGATO "D" alla predetta Delibera di G.R. n. 243 del 09/05/2024 così denominato – *disposizioni specifiche regionali per ARTA Abruzzo, Comuni ed Enti Gestori del Servizio Idrico per la stagione balneare 2024* - in cui vengono prescritte le disposizioni, che tengono conto dei contenuti del Decreto Ministeriale 30/03/2010, attuativo del Decreto Legislativo n. 116/2008: "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE" e ss.mm.ii.

Rilevato che:

- nel richiamato allegato D alla DGR n.243/2024:
 - sono definite le *misure di gestione a seguito dell'attivazione degli scolmatori di piena* e relativo sversamento nelle acque marine di reflui non trattati. Le misure prevedono che, relativamente al tratto marino potenzialmente interessato dallo sversamento venga emesso, da parte dell'autorità competente, un divieto temporaneo di balneazione. L'evento deve essere segnalato tempestivamente

all'Arta Abruzzo, che effettuerà le analisi di controllo al termine dell'episodio, ai fini della revoca del divieto;

- è previsto che le Amministrazioni comunali, per la fattispecie di cui al punto precedente, possono proporre **Protocolli Operativi Gestionali**, da condividere all'interno del Tavolo Tecnico Regionale, istituito con DGR n. 301 del 21.04.2015, che, con riferimento alle anzidette relazioni ed interferenze tra il sistema depurativo e la qualità delle acque di balneazione, definiscano il quadro di riferimento generale, i ruoli dei soggetti interessati, le misure da adottare in occasione degli eventi e le necessarie azioni a tutela della salute pubblica, da attuarsi a seguito del parere favorevole espresso da ARTA, Asl, Servizio Gestione delle Acque-DPC024 e Servizio Opere Marittime-DPE012 e formalmente approvati con provvedimento Giunta;
- nella Delibera di G.R. n. 243 del 09/05/2024, al punto 18, viene fatto obbligo alle Amministrazioni comunali dell'attuazione degli adempimenti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 30 maggio 2008 n. 116 e del richiamato allegato D, in particolare:
 - di delimitare, con apposita ordinanza Sindacale, il tratto di costa interessato dalle acque *non adibite alla balneazione*, dalle acque *di balneazione permanentemente vietate* e dalle acque *di balneazione temporaneamente vietate e soggette a misure di gestione* ricadenti nel proprio territorio;
 - di delimitare le zone vietate alla balneazione qualora nel corso della stagione balneare si verifichi una situazione inaspettata che ha, o potrebbe avere, un impatto negativo sulle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti;
 - di apporre nelle zone interessate, in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, la segnaletica che indichi i divieti di balneazione di cui al comma 1, lettere c), e) ed f) dell'art. 15 del D.lgs. n. 116/08;
 - di segnalare, in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, le previsioni di inquinamenti di breve durata di cui al comma 2, lettera c) dell'art. 15 del D.lgs. n. 116/08;

Richiamata l'Ordinanza Balneare 2024, allegato 2 approvato nei contenuti con Det. Dirigenziale DPC032 n.104 del 8/04/2024, rettificato da ultimo con Det. Dirigenziale DPC032 n.142 del 9/05/2024, che fissa il periodo di balneazione per la costa abruzzese dal 1 giugno al 15 settembre 2024;

Rilevato che il primo campionamento routinario stagionale effettuato da ARTA il 10/04/2024 nel punto di prelievo cod. IT013068028012, rappresentativo del tratto "Zona antistante Via Leopardi", era risultato "non conforme", in quanto era stato rilevato il superamento dei valori di legge della conta di Enterococchi intestinali (265 MPN/100mL a fronte dei 200 MPN/100mL), ma la conformità è stata accertata con il successivo campionamento suppletivo del 17/04/2024 (20 MPN/100mL) e con il recente secondo campionamento routinario del 13/05/2024 (<10 MPN/100mL);

Visti:

- il D.P.R. n. 470/1982, "Attuazione della Direttiva CEE n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione;
- la Legge 29/12/2000, n. 422 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee. Legge Comunitaria 2000";
- il Decreto del Ministero della Sanità in data 29.01.1992;
- la Legge 23/12/1978 n. 833 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 4 del 16/01/2008;
- il Decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 116 – Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE, così come modificato dal Decreto-Legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modifiche dalla Legge n.14/2009;
- il D.M. 30/03/2010 finalizzato a definire i criteri per determinare il divieto di balneazione nonché le modalità e le specifiche tecniche per l'attuazione del Decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 116;
- l'art. 32 dello Statuto comunale;
- l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

1. **il DIVIETO PERMANENTE di balneazione**, secondo quanto previsto dalla Delibera di G.R. n. 243 del 09/05/2024, nel tratto di costa relativo alle acque del **molo NORD del fiume Pescara** comprese tra il punto di inizio costa con coordinate (WGS 84 – Decimali, Lat. 42. 4687700; Long. 14.2222300) ed il punto fine costa con coordinate (WGS 84 – Decimali, Lat. 42.4677900; Long. 14.2262750);
2. l'apposizione degli appositi cartelli di "Divieto di Balneazione Permanente" (simbolo stabilito con "Decisione di Esecuzione della Commissione" del 27/05/2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 31/05/2011) ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 03/04/2008 n. 116 collocati nel tratto di costa compreso tra il

punto di inizio costa con coordinate (WGS 84 – Decimali: Lat. 42. 4687700; Long. 14.2222300) ed il punto fine costa con coordinate (WGS 84 – Decimali: Lat. 42.4677900; Long. 14.2262750), così come indicato nella planimetria allegata alla presente ordinanza;

3. **il DIVIETO TEMPORANEO di balneazione** fino alla eventuale riapertura alla balneazione (che dovrà avvenire secondo le modalità di cui all'allegato D della Delibera di G.R. n. 243 del 09/05/2024), nella zona di nuova istituzione con acque classificate *scarse*, circoscritta dalle acque del mare di pertinenza del punto di monitoraggio IT013068028012 (WGS 84 – Decimali Lat. 42,4702490 Long. 14,2203120) con denominazione punto di prelievo **"Zona ant.te Via Leopardi"** comprendente il tratto di costa tra il punto di inizio costa con coordinate (WGS 84 – Decimali Lat. 42.4714413 ; Long. 14.2174653) ed il punto fine costa con coordinate (WGS 84 – Decimali Lat. 42.4687700 ; Long. 14.2222300), nonostante, dopo il superamento dei limiti del 10/04/2024 degli Enterococchi intestinali (265 MPN/100mL a fronte dei 200 MPN/100mL), la conformità sia stata accertata con il campionamento suppletivo del 17/04/2024 (20 MPN/100mL) e con il recente secondo campionamento routinario del 13/05/2024 (<10 MPN/100mL);
4. l'apposizione degli appositi cartelli di "Divieto di Balneazione Temporaneo" (simbolo stabilito con "Decisione di Esecuzione della Commissione" del 27/05/2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 31/05/2011) ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 03/04/2008 n. 116 collocati nel tratto di costa compreso tra il punto di inizio costa con (WGS 84 – Decimali Lat. 42.4714413 ; Long. 14.2174653) ed il punto fine costa con coordinate (WGS 84 – Decimali Lat. 42.4687700 ; Long. 14.2222300), così come indicato nella planimetria allegata alla presente ordinanza;
5. che venga istituito, nel corso della stagione balneare, nei tratti eventualmente interessati, un DIVIETO TEMPORANEO di balneazione con relativa apposizione degli appositi cartelli di "Divieto di Balneazione Temporaneo" nei casi previsti dalla legge come individuati nella Delibera di G.R. n. 243 del 09/05/2024 ovvero di cui all'art. 2 comma1, lettera f), punto 4 del D.Lgs. n. 116/08 (*valutazione della qualità delle acque di balneazione*) per superamento dei valori limite indicati nell'Allegato A del D.M. 30/03/2010, all'art. 2 comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 116/08 (*inquinamento di breve durata*), all'art. 2 comma 1, lettera g) del D.Lgs. n. 116/08 (*situazione anomala*) e all'art. 10 del D.Lgs. 116/08 (*circostanze eccezionali*);
6. che nel rispetto dell'allegato "D" della Delibera di G.R. n. 243 del 09/05/2024 vengano applicate le misure di gestione a seguito dell'attivazione degli scolmatori di piena con consequenziale disposizione, nel tratto potenzialmente interessato dall'eventuale sversamento nelle acque marine di reflui non trattati, da parte dell'autorità competente, di un divieto temporaneo di balneazione. L'evento deve essere segnalato tempestivamente all'ARTA Abruzzo, che effettuerà le analisi di controllo al termine dell'episodio, ai fini della revoca del divieto;
7. che le misure di gestione di cui al presente provvedimento siano divulgate e messe a disposizione della cittadinanza con tempestività durante la stagione balneare nel rispetto dei dettami dell'art. 15 del D.Lgs. 116/08 utilizzando anche adeguati mezzi e tecnologie di comunicazione, tra cui Internet;
8. all'ACA S.p.A - Ente Gestore del Sistema Idrico Territoriale di segnalare in tempo reale a questo Ente e all'Arta Abruzzo l'attivazione degli scolmatori di piena con relativo sversamento di reflui non trattati;

PRECISA

- a che il presente provvedimento Sindacale ha valenza per l'intera stagione balneare 2024;
- b che alle acque di balneazione denominate **"Zona ant.te Via Leopardi"** siano applicate le misure di gestione previste per gli specchi acquei di cui all'allegato "B1" della Delibera di G.R. n. 243 del 09/05/2024 e che vengano riaperte alla balneazione solo a conclusione dell'iter amministrativo previsto all'esito favorevole di due campionamenti routinari consecutivi per tutti i parametri analitici valutati;
- c che ai fini di una più efficace e tempestiva azione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 03/04/2008 n. 116 e del D.M. 30/03/2010 nonché della Delibera di G.R. n. 226 del 14/04/2023, il presente provvedimento Sindacale debba assumere carattere Ordinatorio per l'intera stagione balneare, significando che qualora sia necessario provvedere agli ulteriori divieti preventivi della balneazione di cui ai precedenti punti 5 e 6, e successive riaperture, questo Ente provvederà ad imporlo con dedicato provvedimento dirigenziale, che pertanto richiederà gli estremi dell'odierna ordinanza, e la data dell'evento determinante l'inibizione alla balneabilità; di ciò verranno puntualmente informati i gestori degli stabilimenti balneari interessati dal divieto;

AVVISA che in caso di inosservanza alle disposizioni della presente Ordinanza verrà comminata al trasgressore una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 a norma dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. applicando le procedure di cui alla legge 24/11/1981 n. 689 e s.m.i.;

INFORMA che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della Legge n. 1034/1971, entro 60 giorni dalla notifica della presente, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di notifica della presente, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

DISPONE

- I. **di incaricare il Settore Sostenibilità Ambientale e Transizione Ecologica** della notifica via PEC della presente Ordinanza a tutti i concessionari/gestori degli stabilimenti balneari e spiagge libere del Comune di Pescara, al fine dell'immediata informazione ai bagnanti;
- II. **di incaricare il Settore Lavori Pubblici - Servizio Manutenzione Stradale e Pubblica Incolumità** di provvedere immediatamente a delimitare le acque soggette ai divieti di balneazione, installando in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, i supporti per la segnaletica che indichi il divieto di balneazione, nel seguente modo:
 - apposizione di cartellonistica nei punti di inizio e fine del tratto di costa interessato dal divieto, così come individuati in planimetria allegata;
 - apposizione di cartellonistica ogni 100 metri nel tratto di costa interessato dal divieto;
- III. **di incaricare il Comando di Polizia Municipale** della notifica a mano di eventuali ulteriori e successivi provvedimenti volti all'inibizione alla balneabilità ai concessionari/gestori degli stabilimenti balneari e/o spiagge libere dei tratti di costa interessati dai dispositivi di divieto emanati, al fine dell'immediata informazione ai bagnanti;
- IV. **di incaricare il Settore Sostenibilità Ambientale e Transizione Ecologica** della predisposizione e notifica via pec di eventuali provvedimenti/comunicazioni di chiusura/riapertura alla balneazione di cui ai precedenti punti 5 e 6 ai gestori degli stabilimenti balneari e/o spiagge libere del Comune di Pescara, al fine dell'immediata informazione ai bagnanti;
- V. **di incaricare il Settore Lavori Pubblici - Servizio Manutenzione Stradale e Pubblica Incolumità** di provvedere immediatamente al verificarsi, nel corso della stagione balneare, dei casi previsti dalla legge come individuati nella Delibera di Delibera di G.R. n. 243 del 09/05/2024 ovvero **di cui all'art. 2 comma 1, lettera f), punto 4 del D.Lgs. n. 116/08 (valutazione della qualità delle acque di balneazione)** per superamento dei valori limite indicati nell'Allegato A del D.M. 30/03/2010, **all'art. 2 comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 116/08 (inquinamento di breve durata), all'art. 2 comma 1, lettera g) del D.Lgs. n. 116/08 (situazione anomala) e all'art. 10 del D.Lgs. 116/08 (circostanze eccezionali)** e nell'eventualità di attivazione degli scolmatori di piena con relativo sversamento di reflui non trattati nel corso della stagione 2024 a delimitare le acque interessate dal divieto temporaneo di balneazione ed installare, nelle zone interessate, in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, i supporti per la segnaletica che indichi il divieto di balneazione, nel seguente modo:
 - apposizione di cartellonistica nei punti di inizio e fine del tratto di costa interessato dal divieto;
 - apposizione di cartellonistica ogni 100 metri nel tratto di costa interessato dal divieto;
- VI. **di incaricare il Dipartimento Prevenzione e Igiene Ambientale della ASL di Pescara e il Comando di Polizia Municipale** della vigilanza dell'esecuzione della presente ordinanza;
- VII. **di incaricare i concessionari/gestori degli stabilimenti balneari e/o delle spiagge libere del Comune di Pescara**, appena ricevuta la notifica a mano o via PEC di questo e degli eventuali provvedimenti successivi e relativi alle medesime tematiche, a:
 - apporre con immediatezza l'ordinanza recante il divieto presso lo stabilimento interessato (in luogo visibile all'utenza balneare e preferibilmente assieme all'ordinanza balneare regionale e all'ordinanza di sicurezza balneare 2024);
 - apporre con immediatezza la cartellonistica recante il simbolo del divieto fornita in allegato al provvedimento in spazi visibili all'utenza e sugli eventuali supporti appositamente predisposti e installati dal Comune di Pescara, qualora gli stessi insistano sulla propria concessione/spiaggia libera;
 - issare con immediatezza la bandiera rossa di pericolo per tutto il periodo di inibizione alla balneazione;
 - vigilare sulla integrità dei divieti apposti per tutto il periodo di permanenza prescritto;

di trasmettere la presente ordinanza:

- Ai legali rappresentati delle concessioni e/o gestori degli stabilimenti balneari della costa Pescara;
- Al Responsabile del Dipartimento Prevenzione e Igiene Ambientale della ASL di Pescara;
- Al Dirigente del Settore Polizia Locale;
- Al Dirigente del Settore Lavori Pubblici;
- Al Dirigente del Settore Transizione Digitale e Demografici;
- Al Dirigente del Settore Sviluppo Economico;
- Al Dirigente del Settore Sostenibilità Ambientale e Transizione Ecologica;
- Alla Regione Abruzzo – Servizio Opere Marittime DPE012;
- Alla Regione Abruzzo – Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio DPC032;
- All'ARTA, Azienda Regionale per la Tutela dell'Ambiente – Sede Provinciale di Pescara;
- All'ACA S.p.A. Azienda Consortile Acquedottistica;
- Alla Direzione Marittima, Capitaneria di Porto di Pescara;
- Al Ministero della Salute;

- Al Sig. Prefetto della Provincia di Pescara.

DISPONE INOLTRE

al fine di agevolare la sua corretta applicazione e per le consequenziali attività di controllo, che la presente ordinanza venga pubblicata sull'albo pretorio on-line del Comune e sul sito internet ufficiale www.comune.pescara.it alla sezione Amministrazione Trasparente e sulla home page, sul sito internet ambiente.comune.pescara.it, alla pagina dedicata a tutte le ordinanze riferite all'argomento

INFORMA

l'autorità emanante è il Sindaco del **Comune di PESCARA**;

l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è il Settore Sostenibilità Ambientale e Transizione Ecologica – Servizio Vulnerabilità del Territorio e Qualità dello Sviluppo;

Il Dirigente responsabile del Settore è l'arch. Emilia FINO;

il Responsabile del Procedimento amministrati (ex art. 5 D.P.R: 241/90) è il geol. Edgardo Scurti;

Il Sindaco
Avv Carlo MASCI

**IL SINDACO
MASCI CARLO**
(atto sottoscritto digitalmente)